

## ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

*Ricorso ex art. 700 c.p.c.*

*e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.*

La Prof.ssa VANESSA AMADORE, [REDACTED]

[REDACTED]  
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura apposta su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2001, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv. Giuseppe Princiotta, [REDACTED] e dall'Avv. Giovanna Calabria, [REDACTED], con elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dai Difensori all'Ordine professionale di appartenenza avv.princiotta@pec.giuffre.it e avv.giovannacalabria@pec.giuffre.it presso cui chiede di ricevere ogni notifica e comunicazione.

**Ricorrente**

**contro**

- il **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, con sede in via Dei Mille, is. 221, n. 65 Messina;
- l'**Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 80018500829, via G. Fattori, 60, 90146 Palermo, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, con sede in via Dei Mille, is. 221, n. 65 Messina;
- l'**Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 80005000833, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, con sede in via Dei Mille, is. 221, n. 65 Messina;

**Resistenti**

**e nei confronti**



- di tutti i controinteressati come in atti meglio indicati;

### Controinteressati

#### PREMESSO IN FATTO

- I.** L'odierna Ricorrente ha conseguito la Laurea Magistrale in *Scienze storiche: società, cultura e istituzioni d'Europa*, presso l'Università di Messina, come meglio specificato e comprovato dall'allegato **doc. 1**. Il detto titolo di studio è idoneo all'insegnamento per le classi di concorso ***A-012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado*** e ***A-022 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado***.
- II.** La Ricorrente ha, inoltre, svolto il **percorso formativo docenti** nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguendo (per ciò che rileva nella presente sede) i 24 crediti formativi, così come meglio specificato e comprovato dalla certificazione che si deposita sub **doc. 2**.
- III.** In virtù del possesso congiunto dei titoli rubricati ai superiori punti ***I*** e ***II***), la Ricorrente vanta, quindi, **titolo di accesso per le procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017** (attuativo della L. n. 105/15).
- IV.** Dopo avere conseguito la laurea magistrale ed i 24 crediti formativi, la Ricorrente, in data 27/05/2022, ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze nelle scuole secondaria di primo e di secondo grado di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024; la detta domanda è stata acclarata al protocollo numero: *m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7456243.27-05-2022* e viene versata in atti sub **doc. 3**; come codesto on.le Tribunale adito potrà verificare, la detta domanda è stata rivolta al conseguimento di supplenze in tutte le sopra menzionate classi di concorso (*A-012* ed *A-022*); la Ricorrente ha, in seno alla detta istanza, specificato, per ciascuna delle menzionate classi di concorso, le sedi a cui aspirava.
- V.** La *piattaforma on line* su cui le domande dovevano essere inserite non ha permesso alla Prof.ssa Amadore di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale per nessuna delle classi di concorso sopra specificate; l'odierna Ricorrente è stata, quindi, illegittimamente, costretta a declassare la propria istanza alla seconda fascia.





Per tale ragione, la Ricorrente, come meglio si argomenterà *infra*, subisce un **pregiudizio grave ed irreparabile**, conseguente al mancato inserimento nella Prima Fascia; a causa di ciò, la prof.ssa Amadore viene (illegittimamente) sopravanzata nella nomina delle supplenze dai docenti già presenti in prima fascia, nonché dai docenti presenti in seconda fascia che vantano un punteggio maggiore. Tanto preclude sia la possibilità di aspirare ad incarichi che, legittimamente, toccherebbero alla Ricorrente ove la stessa venisse inserita in prima fascia, quanto la possibilità di essere **immessa in ruolo**, dato che – come noto – è stata prevista (per i soli docenti inseriti in prima fascia) la possibilità di accettare incarichi di supplenza finalizzati all'immissione in ruolo.

Tutto quanto sopra premesso in punto di fatto, la Ricorrente, per il tramite del ministero difensivo dei nominati Difensori, ricorre a codesto On. Tribunale per dedurre ed eccepire l'illegittimità dell'operato delle PP.AA. *evocande* in giudizio e per chiedere l'accoglimento delle domande di seguito prospettate alla luce dei seguenti

### MOTIVI

#### ***I. SUL FUMUS BONI IURIS - VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.***

Per una migliore intelligenza del presente Ricorso, va, brevemente, ricostruito il percorso di selezione e reclutamento, messo in atto dal MIUR nella formazione delle graduatorie di cui in premessa.

Come noto, ai fini dell'inserimento in prima fascia è richiesto, oltre che il possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 CFU, il *titolo di abilitazione e/o specializzazione* (c.d. TFA). Tanto è previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 (**doc. 4**), (la quale ha, pedissequamente, riproposto il contenuto della precedente Ordinanza n. 60 del 10/07/2020). A mente dell'Ordinanza in parola, l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze è consentita solo ai docenti in possesso della c.d. "*abilitazione*" (ed in fatti, l'art. 3 comma 9 che così recita: «*Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;...*»).

Il chiaro tenore letterale dell'Ordinanza in esame fa sì che i docenti sprovvisti di "*specifico titolo di abilitazione*" siano declassati alla seconda fascia.





La condotta serbata dalle PP.AA. resistenti è, manifestamente, contraria ai principi di derivazione comunitaria, ormai, consolidatisi in materia (e cristallizzati, nella **Direttiva comunitaria 2005/36/CE** all'esito del cui recepimento - avvenuto in forza del **D. Lgs. n. 206/2007** - è stata abrogata la normativa nazionale che regola(va) la materia dei riconoscimenti professionali, e dalla **Direttiva comunitaria 2013/55 CE** che ha integrato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata con il **D. Lgs. n. 15/2016**).

È da evidenziare come le normative sopra evocate tracciano un sistema giuridico del tutto differente (ed incompatibile) da quello, *de facto*, messo in atto dalle Amministrazioni resistenti.

Ed invero, nell'ordinamento comunitario, l'esercizio di una *professione regolamentata* (e tale può dirsi la professione di docente nel sistema scolastico pubblico italiano) è basata sul possesso di una idonea "**qualifica professionale**".

Giova rilevare come **il possesso della qualifica professionale è la sola condizione necessaria all'esercizio della professione regolamentata (non essendo richiesta, aggiunta alla qualifica professionale alcuna abilitazione)**. Come noto, per *qualifica professionale*, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 206/2007, come novellato dal D. Lgs., si intendono "*le qualifiche attestate da un titolo di formazione*". La Ricorrente, pertanto, avendo conseguito i titoli di formazione di cui in premessa vanta la *qualifica professionale* necessaria all'insegnamento delle sopra indicate classi di concorso.

La normativa comunitaria (e la disciplina nazionale di recepimento) non contempla(no) nessun titolo di "*abilitazione*" e/o "*idoneità*". Tali titoli vengono, illegittimamente, pretesi dal MIUR ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di prima fascia.

La "*qualifica professionale*" come tratteggiata dalla **Direttiva 2005/36/CE** **non richiede il possesso di abilitazioni di sorta**. La decisione ministeriale di subordinare l'inserimento nella prima fascia al possesso di titoli diversi da quelli già vantati dalla Ricorrente (in premessa dettagliati) da corso ad una procedura amministrativa recante modalità di reclutamento non conformi a diritto comunitario.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante D. M. 30/01/1998 n. 39, ha definito l'elenco dei **titoli di studio** validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso. Si tenga presente che l'elencazione dei titoli di studio, operata dal citato D.M.





n. 39 del 30/01/1998 è valida sia “...**ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché per il reclutamento del personale docente con contratto a tempo determinato nelle medesime scuole...**” (cfr. art. 1 comma 6).

Orbene, volendo effettuare buon governo delle norme in esame (Direttive Ue 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano, e D.M. 39/1998) si giunge alla conclusione che i titoli di studio di cui dispone la Ricorrente sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero (per mutuare il linguaggio della normativa comunitaria) conferiscono una “*qualifica professionale*”.

Non mancherà all'on.le Tribunale adito di considerare che l'effettuazione di un'interpretazione di segno diverso sarebbe foriera di discriminazioni (ingiustificate) tra i cittadini comunitari. Ove mai si richiedesse ai cittadini che hanno conseguito la *qualifica professionale* in Italia di munirsi di ulteriori titoli (quali presunte “abilitazioni”) del tutto estranei a quelli contemplati dall'Ordinamento comunitario si innescerebbe un meccanismo perverso.

Ed infatti:

- a) i cittadini comunitari di altri Paesi, ben potrebbero accedere in prima fascia, unicamente, sulla base della *qualifica professionale* conseguita all'estero (e, dunque, senza il possesso di *abilitazioni* oggi richieste dal MIUR);
- b) per contro, coloro che hanno conseguito la *qualifica professionale* in Italia (e, quindi, vantano il possesso congiunto di titolo di studio e 24 CFU) non potrebbero iscriversi in prima fascia e vedrebbero neutralizzata la *qualifica professionale* di cui dispongono.

Ciò costituisce una palese violazione del principio di libertà di stabilimento del lavoratore, sancita a livello comunitario dall'art. 49 TFUE che, come noto, si applica anche alle attività lavorative di natura professionale, quale quella di docente (così recita la norma evocata: « ... **le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate....La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.**»).





Alla luce di quanto dedotto, pertanto, deve qualificarsi come illegittima la preclusione all'iscrizione nelle graduatorie di prima fascia a chi dispone dei titoli idonei all'insegnamento come nel caso dell'odierna Ricorrente.

**II. SUL FUMUS BONI IURIS – SEGUE. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 112/2022. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 107/2015 E DEL D.LGS. N. 59/2017.**

L'esclusione (*recte* la *non ammissione*) nelle graduatorie di prima fascia di chi vanta idonei titoli per l'inserimento è illegittima, oltre che alla luce della normativa comunitaria, indicata al superiore punto 1), anche in relazione alla normativa nazionale (Legge n. 107/2015 e del D.Lgs. n. 59/2017).

Con la citata normativa, il Legislatore nazionale ha inteso individuare i requisiti di accesso ai concorsi, statuendo all'art. 5: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”.*

La chiara formulazione della disciplina in esame regola le modalità di accesso a tutte le procedure di reclutamento (senza distinguere tra prima e seconda fascia).

Il tenore lapalissiano della norma in commento evidenzia come l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente sia data (unicamente) dal possesso congiunto della laurea magistrale (o del diploma) e dei 24 CFU.

Il Legislatore nazionale ha, dunque, equiparato – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'*abilitazione* (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

**Per l'effetto della norma sopra trascritta, i docenti che hanno conseguito la**





**laurea (o diploma) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.**

Inoltre, ai sensi dei commi 106 e 107 della Legge n. 107/2015 - a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 - *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Appare coerente con la disciplina sopra evocata ritenere che il possesso congiunto della Laurea (o del Diploma) e dei 24 CFU costituisca titolo per l'iscrizione nelle graduatorie di prima fascia. Sarebbe, infatti, del tutto anomalo un sistema di reclutamento che consentisse ai possessori di Laurea (o di Diploma) e dei 24 CFU:

- a) di accedere ai **concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato**, ovvero, alle **graduatorie di seconda fascia** o, ancora, di **circolo e di istituto**;
- b) di **NON accedere alla graduatoria di prima fascia**.

In tal modo, il Legislatore sarebbe incorso nella (inspiegabile e, certamente, incostituzionale) decisione di prescrivere ai docenti che intendono effettuare supplenze da graduatoria di prima fascia un *quid pluris* rispetto ai docenti che intendono partecipare a concorso o a supplenze da graduatorie di seconda fascia o di circolo o di istituto.

Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento che si pone in netto contrasto con l'art. 3 Costituzione.

I principi sopra affermati relativi all'abilitazione ottenuta tramite la laurea e 24 CFU, con conseguente diritto ad accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, hanno trovato, costantemente, conferma nelle pronunce rese dai Tribunali italiani, tra cui l'on.le Tribunale adito.

Ed infatti, codesto on.le Tribunale si è pronunciato, più volte, sul punto, ritenendo titolo idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS la laurea unita ai 24 CFU. Tra le numerose pronunce rese da codesto on.le Tribunale negli ultimi anni, si richiamano le seguenti:

- a. con **Ordinanza del 28/09/2021**, codesto ill.mo Tribunale ha statuito che *“nel mutato assetto normativo, conformemente a quanto previsto da altra giurisprudenza di merito, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità*





*all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e pertanto, deve essere considerato titolo idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS il titolo accademico unito ai 24 C.F.U.";*

- b. con **Ordinanza resa nel mese di Ottobre 2021**, codesto on.le Tribunale, ha statuito che il possesso congiunto del diploma di Laurea magistrale ed il conseguimento dei 24 CFU dava diritto all'inserimento, a pieno titolo, all'interno della prima fascia delle GPS;
- c. con **Sentenza n. 424/2022 del 22/02/2022**, codesto ill.mo Tribunale, in armonia con le precedenti pronunce, ha riconfermato il diritto all'inserimento in prima fascia in presenza del possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU. Quale fondamento normativo a sostegno della decisione, viene indicata la L. n. 107/2015 che disciplina la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ed il conseguente D.Lgs. n. 59/2017, che prevede come requisito di accesso, non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS, SSIS), ma la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;
- d. con **Ordinanza n. 17899/2022 del 18/08/2022**, codesto on.le Tribunale ha riconosciuto il valore abilitante del possesso congiunto della laurea in giurisprudenza e dei 24 CFU ed il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso di interesse della stessa. La detta Pronuncia trae origine da un caso analogo a quello oggi affidato allo scrutinio di codesto on.le Tribunale, giacchè riguarda le GPS valide per il biennio 2022-2024 ed ha considerato illegittimo l'O.M. 112/2022;
  - e. da ultimo, con **Ordinanza del 31/08/2022 (n. 4111/2022 rg)**, codesto on.le Tribunale, in un caso simile a quello che ci occupa, ha ribadito l'orientamento assunto in precedenza, sancendo il principio per cui il possesso congiunto di laurea e crediti formativi configura una situazione giuridica idonea alla immissione in prima fascia

In conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell'on.le Tribunale di Messina sopra descritto, si pongono numerose pronunce rese da vari Tribunali





d'Italia.

E così, con Sentenza n. 2823 del 22/03/2019, il **Tribunale di Roma** ha condannato il MIUR ad inserire nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS alcuni aspiranti docenti non abilitati, ma solo laureati e in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche. Il Giudice romano ha dichiarato l'irrelevanza del concetto di abilitazione all'insegnamento. Nella motivazione si evidenzia come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare e le "procedure abilitative" sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi" nella scuola. Secondo le Direttive comunitarie ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è invece il (solo) titolo di studio.

Secondo il Tribunale di Roma è, quindi, possibile dedurre che:

- a) le disposizioni comunitarie impongono il possesso di idonea «*qualifica professionale*» al fine dell'esercizio di una «*professione regolamentata*», quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) i titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, rientrano nella definizione di «titolo di formazione» e quindi di «*qualifica professionale*» utile all'esercizio della «*professione regolamentata*»;
- c) i termini di «*abilitazione*» e «*idoneità*» non rientrano tra le definizioni adottate dalle direttive comunitarie o dai relativi decreti di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di «*qualifica professionale*» adottata dalla normativa dell'Unione europea;
- d) le procedure definite «*abilitanti*» dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di «*qualifica professionale*», adottate dalle disposizioni europee poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una «*formazione regolamentata*», ma un semplice procedimento gestionale appartenente all'ambito di una modalità di arruolamento, attuato in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro





che la «qualifica professionale» conseguita secondo la normativa dell'Unione europea. Secondo il tribunale di Roma vi è, pertanto, assoluta equivalenza tra possesso dell'abilitazione specifica e possesso congiunto della laurea con i 24 Cfu psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Ancora, nello stesso senso, con Sentenza n. 382/2022 del 20/06/2022, il **Tribunale di Padova**, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento delle domande di parte ricorrente, ha dichiarato che *“la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 cfu valido per l’insegnamento nella I fascia delle GPS per la classe di insegnamento B012, e nella II fascia delle G.I.”*. Il Tribunale di Padova ha riconosciuto come l’interpretazione della normativa da parte dei decreti ministeriali si ponga in contrasto con la normativa di settore, oltre ad essere idonea a determinare *“una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”*.

La detta Pronuncia ha, quindi, ritenuto illegittimo l’operato dell’Amministrazione scolastica sul punto, giacché la normativa prevede l’equiparazione tra docenti abilitati e docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, con il conseguente diritto degli stessi ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Il Tribunale ritiene, pertanto, ragionevole che *“i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU”*.

Nello stesso senso, con Sentenza pubbl. nel mese di Luglio 2022, il **Tribunale di Avezzano**, Sezione Lavoro, ha statuito che il possesso della laurea più 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche equivale ad abilitazione, definendo, quindi, illegittima la condotta dell’Amministrazione scolastica, che non ha consentito alla ricorrente l’inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto, nonostante fosse in possesso di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore delegato (art. 5, D.Lgs. n. 59/2017), tanto più che una tale interpretazione costituzionalmente orientata *“consente di evitare il contrasto della disciplina regolamentare con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento”*. Nella motivazione della detta Sentenza è dato leggere *“Se*





*per accedere ai concorsi per il posto di docente di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 59/2017, è necessario possedere l'abilitazione oppure (in alternativa) la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare (aggiuntiva o extracurricolare) nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche, deve trarsi da ciò 'una precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 59/2017, al titolo di abilitazione all'insegnamento...infatti, il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616/2017 ovvero l'espletamento di 3 anni di servizio; così, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari'.*

**III. SUL FUMUS BONI IURIS – SEGUE. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 112/2022, DELL'O.M. N. 60/2020 E DEI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI. DISAPPLICAZIONE.**

Come esposto ai superiori punti, le menzionate Ordinanze Ministeriali n. 112 del 06/05/2022 e n. 60 del 10/07/2020, ed i conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi, non consentendo l'inserimento nelle graduatorie di prima fascia delle GPS ed in seconda fascia delle graduatorie di istituto, di docenti che vantano idonei titoli per l'inserimento, sono manifestamente illegittime per violazione della normativa sovranazionale (*Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE*), della normativa nazionale (*Legge n. 107/2015 e del D.Lgs. n. 59/2017*) e dei principi costituzionali (art. 3 Costituzione).

Stante tale illegittimità, le dette Ordinanze ministeriali ed i conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi, devono essere disapplicati.

Come noto, il Giudice Ordinario ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nei giudizi (come il presente) in cui il privato lamenta la lesione di un proprio diritto soggettivo da parte della Pubblica Amministrazione.

L'art. 63, primo comma, del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico impiego) così recita: *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del*





*lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni...omissis...ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.*

Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha così statuito “*il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione*” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 31/12/2018, n. 33688).

Tale principio di diritto è stato, successivamente, confermato anche da **Tribunale Cosenza sez. lav., 18/04/2019, n. 812**, secondo cui: “*Va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario qualora il ricorso abbia ad oggetto non procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno a pubblico impiego, ma il diritto soggettivo del docente lavoratore all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti*” e da **Corte appello Roma, 28/08/2020** secondo cui: “*il G.O. può disapplicare, incidenter tantum, il provvedimento amministrativo (in sostanza, ritenendolo tamquam non esset) solo laddove abbia accertato, in capo all'istante, un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge e suscettibile di subire un danno evitabile/ovviabile con la disapplicazione*”.

Nel caso di specie, il diritto soggettivo della Ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie per le supplenze è stato leso, ingiustamente, dagli atti posti in essere dall'Amministrazione scolastica, con la conseguenza che le Ordinanze Ministeriali n. 112 del 06/05/2022 e n. 60 del 10/07/2020, ed i conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi, devono essere disapplicate da codesto on.le Tribunale.

#### **IV) SUL PERICULUM IN MORA.**

Ferma la consistenza in punto di diritto di quanto sopra esposto e ribadita l'assoluta illegittimità dell'operato serbato dalla PP.AA. resistenti, è di palese evidenza come la Ricorrente abbia patito una seria violazione dei propri diritti – tutti di rango costituzionale – all'esercizio della professione di docente ed alla dignità professionale.

Il pregiudizio che verrebbe recato alla Ricorrente sarebbe certamente di proporzioni assai gravi, non solo per l'entità della lesione dei diritti costituzionalmente





protetti, ma per la irreparabilità del danno. Ed infatti, il riconoscimento delle posizioni giuridiche della Ricorrente all'esito del giudizio di merito (e cioè, tra qualche anno) impedirebbe allo stesso di assumere, già nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, l'incarico di docenza.

Il sacrificio del diritto all'esercizio della professione verrebbe leso in una duplice prospettiva come di seguito si espone.

**a) Mancata convocazione ai fini della nomina a supplente.** La Ricorrente non è in condizione di poter attendere i normali tempi di definizione del giudizio di merito, giacchè ove ciò avvenisse, vedrebbe spiare ogni possibilità di concorrere alle convocazioni per le supplenze di cui al biennio 2022/23 e 2023/24. È del tutto coerente con la tempistica del sistema scolastico, infatti, che, nelle more del giudizio di merito, le scuole attingano (già nei prossimi giorni) alla graduatoria di prima fascia e, in tal modo, sfumerebbe per la prof.ssa Belviso la possibilità di essere convocato per eventuali nomine.

Appare evidente come la partecipazione alle convocazioni dalla seconda fascia (dalla quale, come noto, si attinge solo previo esaurimento delle graduatorie di prima fascia) sarebbe di per sé foriera di danno grave ed irreparabile per la Ricorrente, la quale vedrebbe azzerate o grandemente ridotte le possibilità di convocazione.

La mancata convocazione per le supplenze con incarico annuale (tali convocazioni avverranno già ai primi di settembre), ovvero, per periodi, comunque, estesi è, inoltre, di pregiudizio per la Ricorrente configurandosi un evidente **danno curricolare**, dal momento che la perdita di tali occasioni non consentirebbe alla Ricorrente di maturare il punteggio per il servizio prestato. Ciò provocherebbe evidenti ripercussioni negli anni a venire nella formazione di graduatorie per l'assunzione, per incarichi, trasferimenti, scelta di sedi ecc.

E' in ogni caso pacifico che un pregiudizio di tale entità non sarebbe risarcibile per equivalente una volta vanificata la possibilità di svolgere l'attività lavorativa.

**L'impossibilità per la Ricorrente di essere convocato già per le prime nomine (che avverranno ai primi di settembre) induce, quindi, ad invocare la tutela cautelare inaudita altera parte.**

È essenziale, quindi, che la Ricorrente venga, immediatamente, inserita nella posizione spettante sin dal momento di pubblicazione delle graduatorie, così da poter





ambire come per legge gli spetta, alle convocazioni.

Inoltre, com'è noto, è stata avviata la procedura sulla piattaforma online delle preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta non è concessa dalla piattaforma alla Ricorrente, in quanto docente di II fascia.

Solo ove la Ricorrente disponesse nelle more del giudizio dell'invocata tutela cautelare ben potrebbe concorrere da prima fascia alle nomine, così da vedere salvaguardato il proprio diritto all'insegnamento.

**b) Mancata fruizione della possibilità di essere immesso a ruolo.** Come noto, con riferimento all'anno 2022/2023, il decreto c.d. milleproroghe, all'art. 5 *ter*, contempla l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato normativo fa riferimento al sostegno ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia entro l'inizio dell'a.s.; infatti, solo ad agosto dell'anno scorso è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in prima fascia considerati i posti vacanti che tutt'ora vi sono.

\*\*\*\*\*

Sul punto, ci permettiamo di ricordare a noi stessi, come codesto on.le Tribunale si è già pronunciato, in sede cautelare, su ricorsi speculari al caso di specie oggi trattato, riconoscendo, con motivazioni del tutto coerenti ai profili sopra tracciati, la fondatezza della domanda cautelare.

In particolare, nel Provvedimento cautelare del 15/10/2021, codesto on.le Tribunale ha statuito, a pag. 8, che ***“Ne consegue che la Ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività*”**





***lavorativa.***”.

L'ill.mo Relatore ha argomentato l'Arresto di cui sopra, evocando due precedenti del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu (a pag. 6 è così scritto: «... come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2/12/2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall'ordinanza del 23/9/2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)»).

\*\*\*\*\*

Per le considerazioni sopra esposte, la Prof.ssa Amadore, rappresentata e difesa come in epigrafe,

**chiede**

che l'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, voglia accogliere le seguenti

**domande:**

riconoscere e dichiarare, ***inaudita altera parte*** (ovvero, in subordine nella non temuta ipotesi in cui la tutela invocata non venisse immediatamente concessa, previa instaurazione del contraddittorio), la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto:

**I. Accertare in via incidentale e disapplicare l'O.M. n. 112/2022 e l'O.M. n. 60/2020, nonché i conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi, nella parte in cui non consentono l'inserimento nella I fascia della GPS e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto a coloro che sono in possesso della Laurea e dei 24 CFU**





nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

- II. Riconoscere e dichiarare** che la Ricorrente, dispone di un titolo abilitante all'insegnamento costituito *per le classi di concorso A-012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A-022 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado* dalla Laurea Magistrale in Scienze storiche: società, cultura e istituzioni d'Europa e dal conseguimento di n. 24 CFU di cui al percorso formativo in premessa;
- III.** Per l'effetto, **ordinare** alle PP.AA. resistenti di inserire, immediatamente, la Ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le suddette classi concorsuali, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
- IV.** Con vittoria di spese e compensi di causa

#### ISTANZA EX ART 151 C.P.C.

La Difesa della Ricorrente,

#### **considerato:**

che nel presente giudizio cautelare sono da qualificarsi come controinteressati i docenti indicati nelle graduatorie di cui in premessa;

che l'evocazione in giudizio dei detti controinteressati, stante il numero elevatissimo degli stessi, può essere perfezionata, esclusivamente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

#### **chiede:**

che l'on.le Tribunale adito, ove ritenute meritevoli di tutela le considerazioni sopra esposte, autorizzi la notifica degli atti di rito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione nel Sito Istituzionale del MIUR e/o dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina.

**Dichiarazione di valore.** Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente





controversia ha valore indeterminabile e che la Ricorrente ha diritto all'esenzione dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione che si produce sub **docc. 5-6**.

***Elenco atti e documenti prodotti.*** Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

***Doc. 1)*** Certificazione Laurea Magistrale;

***Doc. 2)*** Certificazione conseguimento 24 CFU;

***Doc. 3)*** Domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze;

***Doc. 4)*** Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022;

***Doc. 5)*** Autocertificazione situazione reddituale;

***Doc. 6)*** Attestazione Isee.

Messina, li 06/09/2022

Avv. Giuseppe Princiotta

Avv. Giovanna Calabria

